Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896 — Roma — Mercoledì 4 Marzo — Numero 53

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 40 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1895 n. 721 che concede facoltà al Nostro Governo di coordinare e pubblicare in testo unico le leggi relative all'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il testo unico di leggi, approvato con Regio decreto 10 gennaio 1892 n. 3 e la legge sopracitata;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1896.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

LEGGE
sull'ordinamento del Corpo delle Guardie di finanza

Testo unico

—

Art. 1.

Il Corpo della guardia di finanza dipende dal Ministero delle finanze, fa parte integrante della forza pubblica ed è deputato a:

a) impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;

b) tutelare gli uffici esecutivi della finanza;

c) vigilare per conto dello Stato, ed anche per conto dei Comuni che ne facciano domanda, sulla riscossione dei dazi di consumo;

d) concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nessuno appartenente al Corpo della guardia di finanza può essere impiegato altrimenti che per il servizio del Corpo medesimo, salvo il caso di cui all'art. 6.

Art. 2.

Il Corpo della guardia di finanza si compone di:

Ufficiali:

Ispettori superiori,
Ispettori,
Sottoispettori,
Tenenti,
Sottotenenti;

Sottufficiali:

Marescialli,
Brigadieri,
Sottobrigadieri;

Guardie:

Scelte,
Comuni.

In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

Gli ispettori superiori hanno grado pareggiato a quello di colonnello o tenente colonnello, ed esercitano l'alta sorveglianza sul servizio e sulla disciplina del Corpo della guardia di finanza.

Inoltre essi fanno parte, per turno, del Comitato e del Consiglio d'amministrazione, di cui agli articoli 7 e 34 della presente legge.

Art. 3.

Per la sorveglianza sulle dogane, sulle privative, sul dazio di consumo e sulle imposte di produzione, l'Amministrazione potrà mantenere, nei limiti della forza organica del Corpo della guardia di finanza e della relativa spesa, un contingente sedentario, costituito di agenti del Corpo non più adatti al servizio attivo, o di individui congedati dal Corpo medesimo per fine di ferma o per riforma, che possono essere riammessi, purchè abbiano i necessari requisiti, escluso quello dell'età.

Art. 4.

Il contingente della guardia di finanza è ripartito in circoli, tenenze e brigate, al comando rispettivamente d'ispettori, tenenti o sottotenenti, marescialli, brigadieri e sottobrigadieri.

A capo dei circoli meno importanti possono essere delegati sottoispettori o tenenti. Nei circoli di maggiore importanza possono essere aggiunti sottoispettori agli ispettori.

Con decreto Reale saranno determinate la sede e la circoscrizione di ciascun circolo.

Con decreto Ministeriale saranno determinate la ripartizione del contingente, la sede e la circoscrizione delle tenenze o delle brigate.

Art. 5.

Gl'ispettori superiori della guardia di finanza sono nominati, a scelta, fra gl'ispettori di 1ª classe, che verranno designati dal Comitato del Corpo.

Gl'ispettori sono nominati fra i sotto ispettori riconosciuti idonei per buona prova nel servizio prestato.

I sottoispettori sono nominati, per esame di concorso, fra i tenenti di prima classe e fra quelli di seconda classe, che abbiano almeno due anni di grado.

I sottotenenti sono nominati fra i marescialli, ed anche fra i brigadieri, i quali abbiano almeno due anni di grado, in base ad una graduatoria determinata dai punti di operosità e buona condotta e dai punti di merito ottenuti mediante esame.

I brigadieri sono nominati fra i sottobrigadieri, o i sottobrigadieri fra le guardie, in base ad un esame di idoneità, al quale sono ammessi rispettivamente i sottobrigadieri e le guardie di buona condotta, purchè contino almeno un anno di grado i primi e due anni di servizio le altre.

I sottufficiali provenienti dall'esercito e dall'armata potranno essere ammessi nel Corpo della guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, senza esame, purchè contino un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi Corpi.

Nessuno può essere guardia scelta, se non dopo tre anni di servizio prestati nel Corpo.

I marescialli sono nominati, metà per anzianità e metà a scelta, fra i brigadieri, i quali abbiano la idoneità voluta per l'avanzamento e non meno di due anni di grado.

Le promozioni di classe negl'ispettori e nei tenenti, e quelle di grado da sottotenente a tenente, si fanno per due terzi a titolo di anzianità e per un terzo a scelta, sentito per questa il Comitato del Corpo.

Le nomine ai gradi di ufficiale sono fatte per decreto Reale; le nomine ai gradi di sottufficiale ed in genere tutte le promozioni di classe sono fatte per decreto Ministeriale.

Art. 6.

Il Corpo della guardia di finanza fa parte delle forze militari di guerra dello Stato.

Con R. decreto, proposto dal Ministro della guerra di concerto con quello delle finanze, si provvede alla formazione di guerra della guardia di finanza, ordinandola in compagnie e battaglioni, per circoli.

I quadri per questa formazione sono presi nel personale graduato della guardia, ma il comando dei battaglioni sarà in massima affidato a ufficiali superiori dell'esercito.

I battaglioni e le compagnie mobilitate dipenderanno dal Ministro della guerra, per essere impiegati a concorrere sì nelle operazioni dello esercito di prima e seconda linea, sì nel servizio della milizia mobile territoriale.

Durante la mobilitazione, le guardie di finanza conserveranno la divisa, i gradi e i soldi del proprio Corpo, coll'aggiunta degli assegnamenti di campagna stabiliti per la fanteria di linea; saranno sottoposte alla disciplina militare e godranno dei diritti, degli onori e delle ricompense dei corpi di truppa dell'esercito.

In tempo di pace il Ministro della guerra, previo accordo con quello delle finanze, farà eseguire ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle compagnie e dei battaglioni della guardia di finanza.

Art. 7.

È istituito presso il Ministero delle finanze un Comitato del Corpo della guardia di finanza, e lo compongono:

un generale dell'esercito, presidente;
il vice direttore generale delle gabelle, membro;
un capo divisione del Ministero delle finanze, id.;
un ufficiale superiore dell'esercito, id.;
un ispettore superiore della guardia di finanza, id.

Quando però questo Comitato siede come Consiglio di disciplina, vi sarà aggiunto un sesto membro in persona di un ufficiale

della guardia di finanza, uguale in grado a quello che dev'essere giudicato.

Art. 8.

L'ammissione nel Corpo della guardia di finanza si fa per arruolamento volontario.

Al nuovo arruolato viene accreditata la somma di lire 100 per assegno di primo corredo.

L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:

a) di essere cittadino o naturalizzato;

b) di essere celibe o vedovo senza prole;

c) di avere compiuto il diciottesimo e di non aver oltrepassato il trentesimo anno di età.

Coloro però che dal servizio attivo dell'esercito o dell'armata passano a quello del Corpo della guardia di finanza, o immediatamente o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a 35 anni compiuti;

d) di avere tenuto sempre buona condotta;

e) di avere una costituzione fisica sana e robusta;

f) di saper leggere e scrivere;

g) di non aver subite condanne per reati che portino la pena dell'arresto per un tempo superiore nel massimo ai cinque giorni, e dell'ammenda superiore nel massimo a lire 50, secondo le leggi penali generali.

Art. 9.

L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni 5.

Compiuto il termine della ferma, i sottufficiali e le guardie, per rimanere in servizio, debbono rinnovare la ferma di 5 anni in 5 anni.

Art. 10.

Gl'iscritti che, antecedentemente alla presentazione sotto le armi della leva della propria classe, siansi arruolati volontari nel Corpo della guardia di finanza, sono dispensati dal servizio sotto le armi, che loro spetterebbe nel Regio esercito o nella Regia armata, finchè continuano a rimanere nella Guardia stessa.

Art. 11.

Gli iscritti di cui all'articolo precedente, ove vengano per qualsiasi motivo a cessare di far parte di quel Corpo, e la classe con cui furono arruolati si trovi tuttora in servizio nel Regio esercito o nella Regia armata, ne seguiranno la sorte per compiere con essa classe i rispettivi loro obblighi di servizio, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, secondo la posizione della classe stessa.

Le guardie di finanza sono dispensate dal servizio di milizia comunale.

Art. 12.

Sono stabiliti depositi d'istruzione, dove i nuovi arruolati, prima di entrare definitivamente in servizio, ricevono l'insegnamento regolamentare e militare.

La durata del periodo d'istruzione, per regola, è di tre mesi per gli individui provenienti dall'esercito o dall'armata o che abbiano ricevuto l'istruzione militare nei distretti; di sei mesi per gli altri:

Con decreto Ministeriale è stabilita la sede di ciascun deposito.

Art. 13.

I tenenti e sottotenenti, i sottufficiali e le guardie di finanza non possono contrarre matrimonio senza il permesso del Ministro delle finanze.

Tale permesso non si concede senza la prova, che l'uno o l'altro degli sposi, o tutti due insieme, posseggano un'annua rendita libera, costituita esclusivamente di titoli del Debito pubblico o di altri titoli garantiti dallo Stato, vincolata e non inferiore:

a) a lire mille per i sottotenenti;

b) a lire seicento per i tenenti;

c) a lire quattrocento per i sottufficiali e le guardie.

Possono essere dispensati dall'obbligo della rendita i brigadieri ed i marescialli del contingente sedentario, nei limiti e con le norme che verranno determinato dal regolamento.

Art. 14.

Le mancanze disciplinari dei sottufficiali e delle guardie di finanza del contingente attivo sono punite:

1° con l'ammonizione;

2° con l'arresto in caserma fino a quindici giorni;

3° con l'arresto semplice o di rigore in sala di disciplina da cinque a trenta giorni;

4° con l'incorporazione nella compagnia di disciplina e con la espulsione dal Corpo, quest'ultima accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

Inoltre, pei graduati:

5° con la sospensione dal grado da uno a tre mesi;

6° con la retrocessione a guardia comune.

L'arresto in caserma non libera il punito dai servizi di turno.

Ciò che avanza dal soldo dell'arrestato in sala di disciplina, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie e dopo pagata la retta pel mantenimento, è accreditato per metà all'individuo e per metà alla massa del Corpo.

Art. 15.

Le mancanze disciplinari dei sottufficiali e delle guardie di finanza del contingente sedentario, sono punite:

1° con l'ammonizione;

2° con la sospensione dal soldo da tre a trenta giorni;

3° con l'espulsione accompagnata o no dalla perdita dei diritti a pensione.

Pel soldo del sospeso sono applicabili le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo precedente, relative al soldo dell'arrestato in sala di disciplina.

Art. 16.

Con le norme e nei limiti di competenza, che verranno determinati dal regolamento, le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 14 ed ai numeri 1 e 2 dell'articolo 15, sono pronunciate dai comandanti di brigata, di tenenza e di circolo, e le ultime anche dai capi di servizio, da cui i sottufficiali e le guardie del contingente sedentario dipendono:

a) per lievi mancanze alle regole di servizio:

b) per lievi mancanze alla disciplina;

c) per recidiva entro tre mesi nelle stesse mancanze.

La sospensione dal grado dei sottufficiali e la retrocessione a guardia comune delle guardie scelte sono pronunciate dal comandante del circolo da cui dipende il sottufficiale o la guardia scelta, sul conforme parere di una Commissione di disciplina, per notevoli mancanze alle regole di servizio od alla disciplina, le quali però non siano di tale gravità da meritare castigo maggiore.

La retrocessione dei sottufficiali, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal Corpo sono sancite dal Ministro delle finanze, sul conforme parere di una Commissione di disciplina.

La composizione e la procedura delle Commissioni di disciplina saranno determinate dal regolamento.

Durante il giudizio disciplinare, l'imputato può essere trattenuto agli arresti in sala di disciplina.

La retrocessione, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal Corpo si applicano nei casi di:

a) incorreggibilità nelle mancanze suaccennate;

b) abbandono del posto;

c) diserzione semplice;

d) carpito arruolamento;

e) gravi mancanze sia alla disciplina, sia al servizio, sia al decoro, salvo sempre l'applicazione delle pene maggiori, che nei singoli casi fossero comminate dalle vigenti leggi e dal Codice penale comune.

È espulso dal Corpo con perdita del diritto a pensione chi subisce condanna per reati contemplati dalla presente legge e pei delitti previsti dal Codice penale comune, nei casi che verranno determinati dal regolamento.

Durante il giudizio penale, all'imputato può essere sospesa la ferma di servizio, salvo la reintegrazione nel caso di assolutoria.

Chi contrae matrimonio senza permesso è incorporato definitivamente nelle compagnie di disciplina con la perdita del diritto a pensione.

Se però appartiene al contigente sedentario viene espulso dal Corpo con la perdita del diritto a pensione.

Art. 17.

Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:

1° con l'ammonizione;

2° con la sospensione dalla metà dello stipendio sino a trenta giorni;

3° con la sospensione dall'ufficio e dalla metà dello stipendio:

a) da un mese ed un giorno a tre mesi;

b) da tre mesi ed un giorno ad un anno:

4° con la revoca dall'impiego;

5° con la destituzione, accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 si applicano per lievi mancanze alla disciplina ed alle regole del servizio, e sono inflitte dai comandanti di circolo e dagli altri superiori, secondo le facoltà che saranno determinate dal regolamento.

La punizione, di cui alla lettera *a)* del numero 3, si applica per recidiva nelle mancanze, che diedero motivo a precedente sospensione, o viene inflitta dal Ministro delle finanze. Quelle, di cui alla lettera *b)* del numero 3 ed ai numeri 4 e 5 si applicano per le gravi trasgressioni alla disciplina, alle regole del servizio e per le mancanze all'onore, e sono pronunciate per decreto Reale o Ministeriale, secondochè trattisi di destituzione o di revoca oppure di sospensione, sentito sempre il parere del Comitato del Corpo, come Consiglio di disciplina, giusta l'articolo 7 della presente legge.

Quando si tratti d'ispettori superiori, il Comitato sarà sentito senza la procedura, e le formalità stabilite pel Consiglio di disciplina.

Lo stipendio trattenuto all'ufficiale sospeso al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie, va a beneficio della massa del Corpo.

Il tempo della sospensione dall'ufficio oltre un mese non è computato nè per l'avanzamento nè per l'anzianità.

Art. 18.

È revocato dall'impiego l'ufficiale che contrae matrimonio senza il permesso di cui all'articolo 13.

L'ufficiale revocato che non conti meno di quindici anni di servizio avrà diritto ad un assegno pari a quello che la legge 25 maggio 1852 stabilisce per gli ufficiali del Regio esercito che incorrano nella medesima mancanza.

Art. 19.

L'ufficiale, il quale sia deferito al Consiglio di disciplina o si trovi sottoposto a giudizio penale a piede libero, potrà, durante il procedimento, essere sospeso dall'ufficio e dalla metà del soldo.

In caso di assolutoria, riacquista il diritto al soldo trattenutogli e riprende il posto di anzianità, che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 20.

L'individuo della guardia di finanza, che senza autorizzazione si assenta dal Corpo o dal posto per tre giorni, o chi, essendone regolarmente assente non lo raggiunge senza legittimo motivo nei tre giorni successivi a quello prescrittogli, è considerato disertore.

Ove il fatto sia commesso con asportazione d'arma da fuoco del Corpo, ovvero essendo in servizio armato, il colpevole è punito col carcere militare.

Art. 21.

L'insubordinazione commessa per via di fatto, insulto o minaccia contro un superiore in grado o nel comando del Corpo della guardia di finanza, importa le pene rispettivamente stabilite negli articoli dal 125 al 127 e dal 130 al 133 del Codice penale per l'esercito diminuite di uno o due gradi.

La diminuzione di pena non si applica, quando la via di fatto costituisca un delitto, che a norma del Codice penale comune importi una pena più grave. In questo caso il colpevole soggiace alla pena stabilita nel Codice stesso.

Le disposizioni degli articoli 125, primo capoverso, e 136 del Codice penale per l'esercito non si applicano. E' applicabile invece la disposizione dell'articolo 135.

Quando nel Codice militare si parla di truppa riunita o di militari, agli effetti penali della presente legge s'intende:

a) *per truppa riunita*, la riunione per cause di servizio di almeno quattro individui della guardia di finanza, non compresi l'offeso e l'offensore;

b) *per militari*, gl'individui della guardia di finanza.

Art 22.

L'individuo della guardia di finanza, che per qualsiasi motivo usa vie di fatto contro un suo inferiore in grado o nel comando, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 168 del Codice penale per l'esercito, diminuite di uno o due gradi.

Art. 23.

La guardia di finanza che in servizio od occasione del servizio commetterà, senza autorizzazione o senza necessità, vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrerà nelle pene stabilite dagli articoli 257 e 266 del Codice penale per l'esercito.

Art. 24.

L'individuo della guardia di finanza, che commette contrabbando o collude con estranei per frodare la finanza, ovvero sottrae o distrae a danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui che lo compongono, valori o generi, di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, la custodia, l'esazione o l'amministrazione, soggiace alle pene stabilite nella prima parte dell'articolo 188, e, secondo il valore del danno, nello articolo 207 del Codice penale per l'esercito, ferme le pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.

È applicabile la pena comminata dall'articolo 191 dello stesso Codice a chi faccia traffico degli stessi generi o valori, o li distragga a suo profitto, anche quando non concorra il danno dell'Amministrazione, del Corpo o degl'individui che lo compongono.

Sono dichiarate applicabili le pene comminate dagli articoli 200 e 202 dello stesso Codice a chi abbia ricevuto donativi e rimunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, ed a chi siasi lasciato corrompere, per trarre in inganno il Consiglio o la Commissione di disciplina, sia a favore, sia a danno di un imputato, nei casi in cui la pena da infliggersi sia la retrocessione o la destituzione.

Art. 25.

Quando l'individuo della guardia di finanza, per commettere od occultare alcuno dei reati previsti nell'articolo precedente, falsifichi registri o documenti dell'Amministrazione e del Corpo, soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 170 del Codice penale per l'esercito, applicata secondo la disposizione dell'articolo 43 dello stesso Codice.

Art. 26.

La condanna degli individui della guardia di finanza ad alcuna delle pene indicate negli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 è pronunciata dai Tribunali militari, qualunque sia la specie di esse e la legge che le stabilisca.

Art. 27.

Le onorificenze, le rimunerazioni, i diritti a pensione che possono competere alle guardie di finanza ed alle loro famiglie, per ferite o per morte riportate in servizio, saranno regolate con norme conformi a quelle vigenti per l'esercito.

Art. 28.

I Comuni, in seguito alla domanda dei quali viene affidata al Corpo della guardia di finanza la vigilanza sul dazio di consumo, devono contribuire a tutte le spese relative, comprese quelle dell'assegno di primo corredo, e al fondo per le pensioni.

È perciò data facoltà al Governo del Re di aumentare, in corrispondenza al bisogno, il ruolo degli ufficiali, nonchè il contingente della guardia di finanza.

Art. 29.

I gradi e i soldi del Corpo della guardia di finanza e le pensioni dei tenenti, sottotenenti, sottufficiali e guardie, sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Gli ufficiali di ogni grado sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale, accordato agli altri impiegati dello Stato.

Ad essi sono anche applicabili le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, e quelle del decreto legislativo 25 ottobre 1866, n. 3313.

Il trattamento di riposo degl'ispettori superiori, degli ispettori e dei sottoispettori è regolato dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili. Essi però potranno far valere il diritto al collocamento a riposo, quand'abbiano raggiunto i sessant'anni di età.

Il Governo ha facoltà di collocare a riposo d'autorità gl'ispettori superiori, ispettori e sottoispettori che abbiano compiuti i sessant'anni d'età, ed i tenenti, sottotenenti, sottufficiali e guardie, che ne abbiano compiuti cinquanta.

Possono parimenti essere collocati a riposo d'autorità o riformati, gli ufficiali di qualsiasi grado nonchè i sottufficiali e le guardie che, pur non raggiungendo i prescritti limiti di età, siano resi inabili a continuare il servizio per infermità debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito.

Art. 30.

Due terzi dei posti di usciere, che si renderanno vacanti nei Ministeri delle Finanze e del Tesoro, e nelle Intendenze di finanza, saranno devoluti ai sottufficiali della guardia di finanza aventi più di 25 anni di servizio, o resi inabili al servizio attivo per ferite o per malattie riportate nell'adempimento del loro mandato.

Art. 31.

Gli ufficiali della guardia di finanza rivestono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, a sensi dell'articolo 57 del Codice di procedura penale, anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari, in quanto si tratti di contravvenzioni alle leggi di finanza.

Art. 32.

Il fondo attuale della massa del Corpo, e quello che verrà successivamente formandosi, sarà investito in rendita consolidata 5 per cento, intestata al detto fondo, meno quella parte che il Ministero delle Finanze determinerà annualmente dover rimanere in deposito infruttifero presso la Tesoreria, ed a conto corrente colla Direzione generale del tesoro.

Art. 33.

Il frutto della rendita intestata, come all'articolo precedente, sarà erogato:

a) in creazione di posti e mezzi posti in pubblici Istituti di educazione del Regno a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e sott'ufficiali e delle guardie di finanza;

b) in sussidi vitalizi o di determinata durata a favore delle vedove e degli orfani degli ufficiali, sott'ufficiali e guardie, benemeriti dell'Amministrazione;

c) in doti alle figlie dei sott'ufficiali e delle guardie, in occasione di matrimonio;

d) in concessioni annue a individui del Corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio;

e) in premi straordinari ad individui del Corpo che più si distinsero nell'anno, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri;

f) nella fondazione o mantenimento di una scuola, per abilitare al grado di ufficiale nel Corpo quei sott'ufficiali che saranno in possesso dei requisiti determinati dai regolamenti per esservi ammessi.

Art. 34.

L'Amministrazione del fondo di massa della guardia di finanza sarà affidata ad un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal direttore generale o, in sua vece, dal vice-direttore generale delle Gabelle, e composto di un capo divisione della Corte dei Conti, di un capo divisione del Ministero del Tesoro, del capo divisione del personale delle gabelle, di un ispettore superiore, di un comandante di circolo e di un comandante di tenenza delle guardie di finanza.

Le funzioni di questo Consiglio sono gratuite.

Art. 35.

Con regolamenti da approvarsi con decreto Reale, saranno determinate le norme per il servizio, per l'arruolamento e l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione degli allievi guardie e dei sottufficiali, per la divisa del Corpo e i distintivi degli ufficiali e sottufficiali, per la mobilitazione e formazione di guerra, per gli esami e gli avanzamenti da darsi in base all'articolo 5, e infine per l'applicazione delle pene e per la concessione di licenze ordinarie e straordinarie.

Gli stessi regolamenti indicheranno le attribuzioni degli ispettori superiori, daranno le norme per il funzionamento e le attribuzioni del Comitato, per la formazione ed amministrazione della massa del Corpo, per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio, per la liquidazione dei crediti erariali per il rimborso delle spese fatte per le guardie, e le istruzioni per le indennità.

Disposizioni transitorie

Art. 36.

Ai tenenti e sottotenenti, i quali alla promulgazione della legge 22 dicembre 1895, n. 721, avevano prestato più di trent'anni di servizio, la pensione verrà liquidata in base alle norme vigenti per le pensioni degli impiegati civili.

Art. 37.

Gl'impiegati di dogana già riconosciuti idonei per il posto di sottoispettore non potranno conseguire tale grado se non risulteranno vincitori nel primo esame di concorso, che verrà bandito colle norme fissate dalla legge del 22 dicembre 1895, n. 721, e semprechè conservino l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare.

Del pari, i tenenti che trovansi nella condizione suaccennata dovranno sottostare alla prova dell'esame di concorso, per conseguire l'avanzamento a sottoispettore.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze

P. Boselli.

Tabella prima dei gradi e dei soldi

Grado		L.
Ispettori superiori di 1ª classe	L.	6000
id. di 2ª id.	»	5000
Ispettori di circolo di 1ª id.	»	4500
id. di 2ª id.	»	4000
id. di 3ª id.	»	3500
Sottoispettori	»	3000
Tenenti di 1ª classe	»	2500
Id. di 2ª classe	»	2100
Sottotenenti	»	1700
Marescialli	»	1300
Brigadieri	»	1200
Sottobrigadieri	»	1000
Guardie scelte	»	900
Id. comuni di prima ferma	»	750
Id. raffermate	»	810

Ai sottobrigadieri, che abbiano cinque anni di grado non interrotti e quindici di servizio nel Corpo, è accordato un soprassoldo annuo di lire cento, che viene elevato a lire duecento dopo altri cinque anni non interrotti di grado e di servizio.

Il soprassoldo decorre dal 1° luglio dell'anno in cui i sottobrigadieri acquistano il titolo a conseguirlo: si perde o resta sospeso con la retrocessione o sospensione dal grado.

Il soprassoldo è equiparato, per tutti gli effetti, al soldo ordinario.

Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio le seguenti indennità annue:

ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti interne e delle brigate di mare o che prestano servizio sui piroscafi . . . . L. 144

ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti di linea . . . . » 96

ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate costiere, di porto, lago o laguna . . . . » 72

Le dette indennità si corrispondono ai sottufficiali ed alle guardie, solo quando prestano effettivo servizio presso le brigate.

Una indennità pari al decimo del soldo è accordata ai tenenti e sottotenenti ed ai sottufficiali ed alle guardie in attività di servizio, che non hanno alloggio in caserma.

Uguale indennità è accordata alle guardie ed ai sottufficiali ammogliati che, sebbene acquartierati, non abbiano in caserma l'alloggio per la famiglia.

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per le spese di giro e di ufficio, e le indennità di tramutamento e di viaggio ai sottufficiali ed alle guardie saranno determinate con decreto Ministeriale.

Ai sottufficiali ed alle guardie durante le licenze straordinarie viene sospesa la corresponsione del soldo.

Viene pure sospeso il pagamento del soldo ai sottufficiali ed alle guardie che si ricoverano negli ospedali, ma in tal caso si concede loro una indennità giornaliera stabilita nella misura seguente:

per le guardie comuni . . . . L. 1,90
per le guardie scelte e sottobrigadieri . . . . . » 2,10
per i brigadieri e marescialli . . . . » 2,30

Le guardie e i sottufficiali ammogliati che si curano in famiglia godono dell'intiero stipendio per i primi due mesi di malattia e della metà soltanto nel periodo successivo.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
P. BOSELLI.

Seconda tabella delle pensioni dei tenenti, sottotenenti, sottufficiali e guardie.

	PENSIONI ACCORDATE	
	per 15 anni di servizio	per 30 anni di servizio
Tenenti di 1ª classe	625	1875
Id. 2ª classe	525	1590
Sottotenenti	425	1295
Marescialli	330	980
Brigadieri o sottobrigadieri col soprassoldo di lire 200	300	900
Sottobrigadieri col soprassoldo di lire 100	275	845
Sottobrigadieri	250	790
Guardie scelte	230	700
Guardie comuni	200	600

Dopo il 15° anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza tra il *maximum* ed il *minimum* sopra indicati.

Ogni aumento sessennale accresce la pensione nella misura di un decimo della pensione medesima.

Alla vedova del defunto senza prole si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito; alla vedova del defunto con prole la metà.

Agli orfani (1) durante la minorità è accordata la metà ripartibile fra coloro che sono ancora di età minore, sino a che siano tutti maggiorenni.

Non hanno diritto a pensione coloro che, non avendo compiuto il trentesimo anno di servizio od il cinquantesimo di età, se tenenti o sottotenenti, od il venticinquesimo anno di servizio od il quarantacinquesimo di età se sottufficiali o guardie, non provino la incapacità a prestarlo ulteriormente per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
P. BOSELLI.

(1) Sono considerati come orfani, quelli privi di padre e di madre e quelli la cui madre passa a seconde nozze.

Il Numero 42 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 25 del testo unico delle leggi sullo ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato col R. decreto del 10 gennaio 1892, n. 3, e modificato coll'allegato A della legge 22 dicembre 1895, n. 721;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una scuola speciale per abilitare i marescialli e i brigadieri della Guardia di Finanza a conseguire il grado di Sottotenente nel Corpo medesimo, mediante un corso d'istruzione di durata non minore di un anno.

Art. 2.

L'ammissione alla detta scuola si fa per esame di concorso, fra i marescialli ed i brigadieri che possiedano i seguenti requisiti:

a) non abbiano oltrepassato il 35° anno di età;

b) conservino l'attitudine fisica al servizio attivo nel Corpo;

c) non abbiano riportato punizioni più gravi degli arresti semplici in sala di disciplina, nell'ultimo quinquennio di permanenza nel grado attuale, ovvero dal giorno in cui conseguirono il grado stesso;

e per i brigadieri

d) contino almeno un anno compiuto di anzianità di grado.

Art. 3.

Il concorso per l'ammissione alla scuola, per quel numero di posti che sarà annualmente stabilito, viene indetto dal Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio di Amministrazione della Massa del Corpo, a carico della quale sta il mantenimento della scuola.

Art. 4.

Le prove dell'esame di concorso sono solamente scritte e versano sulle materie seguenti:

a) Lingua italiana e nozioni di storia e geografia dell'Italia;

b) Leggi e regolamenti sopra la istituzione ed il servizio del Corpo.

I sottufficiali che otterranno, in complesso, il maggior numero di punti, saranno ammessi alla scuola fino alla concorrenza del numero di posti messi a concorso.

Art. 5.

La scuola è comandata da un ispettore, il quale è equiparato, per ogni effetto, ai Comandanti di Circolo e di Deposito, ed ha la direzione della scuola sia nei riguardi disciplinari che amministrativi.

Art. 6.

L'insegnamento è impartito dal seguente personale:

un ispettore;

un sottoispettore ovvero un tenente della Guardia di Finanza;

un professore d'istituto tecnico o di liceo;

un ufficiale del R. Esercito.

Art. 7.

L'ispettore, coadiuvato dal sottoispettore o dal tenente della Guardia di Finanza, deve insegnare, premettendovi brevi nozioni generali, le leggi e i regolamenti attinenti al servizio ed alla disciplina del Corpo, le parti dei codici penali comune e militare e della legge e del regolamento di Pubblica Sicurezza che vi hanno relazione, ed inoltre le nozioni di tariffa doganale e di merciologia relativa alla tariffa medesima.

Il professore e l'ufficiale del R. Esercito insegnano rispettivamente le nozioni di cultura generale e le istruzioni militari teoriche-pratiche.

Art. 8.

Alla scuola è pure assegnato, pel tempo che sarà reputato necessario, un ingegnere degli Uffici tecnici di Finanza delegato dal Ministero (Direzione Generale delle Gabelle) per istruire i sottufficiali nella parte tecnica dei servizi relativi alle tasse di fabbricazione.

Art. 9.

Compiuto il corso d'istruzione, i marescialli ed i brigadieri saranno sottoposti ad un esame di idoneità per l'avanzamento al grado di sottotenente.

I sottufficiali non riconosciuti idonei verranno rinviati al servizio col loro grado. Potranno però, dopo due anni, ripresentarsi ad un altro esame di concorso per l'ammissione alla scuola, sempre quando conservino tutti i requisiti richiesti dall'articolo 2.

Decadono dal diritto di presentarsi al suddetto esame di idoneità e vengono immediatamente rinviati al servizio i sottufficiali, ai quali durante il corso di istruzione siano state inflitte punizioni più gravi degli arresti semplici in sala di disciplina o che abbiano commesse mancanze o reati giudicabili dalle Commissioni di disciplina o dai tribunali penali.

Art. 10.

Gli esami d'idoneità per l'avanzamento a sottotenente saranno scritti ed orali e verranno tenuti nella stessa scuola, dinanzi ad una commissione composta di:

un direttore capo di divisione del Ministero delle Finanze, delegato dal Ministro, presidente;

un ispettore superiore della Guardia di Finanza, membro;

un ufficiale superiore del R. Esercito, membro;

un ingegnere tecnico di finanza, membro;

un professore di liceo o d'istituto tecnico, membro.

Eserciterà le funzioni di segretario della commissione l'ispettore comandante la scuola.

L'esperimento comprenderà tutte le materie insegnate durante il corso d'istruzione, e i temi per le prove scritte saranno dati dal Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Art. 11.

Ciascun membro della commissione assegna al candidato, per ogni tema e per la prova orale, dei punti di merito variabili da 1 a 10.

I candidati, che tanto per le prove scritte quanto per quella orale, riportano in media non meno di sei punti, sono dichiarati idonei a conseguire il grado di sottotenente, e vengono compresi in una graduatoria stabilita in base ai punti da essi riportati, ed ai punti di anzianità di grado e merito di servizio.

A parità di punti, la precedenza sarà data al più anziano, secondo le norme all'uopo stabilite dall'articolo 18 del regolamento d'istituzione e disciplina del Corpo.

La graduatoria anzidetta viene approvata dal Ministro delle Finanze, che provvederà poi per la nomina a sottotenente dei sottufficiali riconosciuti idonei, man mano che vi sono posti disponibili, seguendo l'ordine stabilito nella graduatoria stessa.

Art. 12.

In attesa della nomina, i candidati sono assegnati o ai depositi, in qualita d'istruttori, o ai circoli più importanti, a disposizione dei Comandanti.

Art. 13.

Con decreto Ministeriale saranno determinate la sede della scuola, le norme ed i programmi per gli esami, sia di concorso che di idoneità, e per l'insegnamento nella scuola stessa, e il numero e la qualità del personale di servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1896.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. Calenda di Tavani.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 615073 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 195 annue al nome di Bellino Gioacchino, Rosa nubile, Giovanni, Carlo e Luigia fratelli e sorelle fu Felice, i due primi maggiori di età, gli altri minorenni sotto l'amministrazione della madre Bianchi di Castagnè Franchina Giuseppa fu Giacinto, quali eredi indivisi del padre, domiciliati in Torino.

Con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di detta Bianchi di Castagnè Franchina Giuseppa, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bellino Gioacchino, Rosa nubile, Giovanni, Carlo-Giacinto e Carlotta-Luigia-Paolina, fratelli e sorelle fu Felice, i due primi maggiori di età ecc. ecc. come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 febbraio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 45330 d'iscrizione sui registri della soppressa Direzione di Firenze per L. 100, al nome di Spezia Bartolomeo di Gaetano, domiciliato in Cremona, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Spezia Bartolomeo di *Marco*, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 febbraio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 459286 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, corrispondente al N. 63986 della soppressa Direzione di Torino, per L. 50, al nome di Agnès Giuseppina nata Garmin fu Ippolito, domiciliata a Millaures (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Garnier Giuseppina fu Ippolito, moglie di Agnès Valentino, domiciliata a Millaures (Torino), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 febbraio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (3ª *Pubblicazione).*

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di finanza di Cuneo in data 13 agosto 1895, col n. 199 d'ordine, n. 2985 di protocollo, e n. 20004 di posizione, al signor Segre Giuseppe del fu Michele, pel deposito del certificato n. 532 di L. 150, del prestito Hambro 26 giugno 1851.

Ai termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, il certificato nominativo del consolidato 5 0[0 n. 1093368 di L. 55, proveniente da parziale rimborso o rinvestimento di obbligazioni Hambro, rappresentate dal titolo sopradescritto, sarà consegnato al detto sig. Segre Giuseppe fu Michele, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, l'11 febbraio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio:*

Con R. decreto 13 febbraio u. s., il verificatore di 3ª classe dell'Amministrazione metrica e del saggio, Tabarrini Luigi, è stato collocato a riposo per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a datare dal 1° corr. mese, ed ammesso a far valere i titoli pel conseguimento della pensione o della indennità che gli possa competere.

Con R. decreto 20 febbraio u. s., Lasagna Nicolò, verificatore di 4ª classe nell'Amministrazione predetta, è promosso per anzianità alla classe 3ª con l'annuo stipendio di L. 3,000, a decorrere dal 1° corr. mese.

Barpi Camillo, id. di 5ª id. id. per anzianità e merito alla classe 4ª, con l'annuo stipendio di L. 2,500, id.

Cini Alfredo, allievo verificatore, è promosso per anzianità a verificatore di 5ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000, id.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 1 corrente in Bocca di Falco, Torretta e Altarello di Baida, provincia di Palermo, Albissola Superiore, provincia di Genova, Gazzi, provincia di Messina, Montrone, provincia di Bari, Valle di Maddaloni, provincia di Caserta, Usini, provincia di Sassari, Desio e Saronno, provincia di Milano, Front, provincia di Torino, Torre Boldone e Ranica, provincia di Bergamo, S. Martino sulla Marruccina, provincia di Chieti, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, lì 3 marzo 1996.

CONCORSI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO

Colle norme prescritte dal regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7327, è aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di Storia antica nella R. Università di Padova.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20 ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 31 maggio 1896.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, li 11 gennaio 1896.

Il Ministro
G. BACCELLI.

AVVISO DI CONCORSO

Colle norme prescritte dal regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7327, è aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di Storia del Diritto italiano dalle invasioni barbariche ai dì nostri, nella R. Università di Macerata.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 giugno 1896.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, li 29 gennaio 1896.

Il Ministro
G. BACCELLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso al posto di medico veterinario addetto al deposito cavalli stalloni in Reggio Emilia.

È aperto il concorso per esame al posto di medico veterinario presso il deposito di cavalli stalloni in Reggio d'Emilia, con l'annuo assegno di lire 1200.

Le domande saranno indirizzate al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura), non più tardi del 15 marzo 1896, corredate dalla fede di nascita, dalla fedina penale, dai certificati di sana fisica costituzione e di buona condotta, dalla laurea di dottore in medicina veterinaria, e da quei documenti, attestati ecc., che gli aspiranti credessero opportuno unire alla loro domanda.

Gli esami avranno luogo, in giorni da determinarsi, presso la Regia Scuola di medicina veterinaria in Modena, e consisteranno in una prova scritta d'igiene zootecnica, in una diagnosi medica in una diagnosi chirurgica ed in una operazione chirurgica.

I principali obblighi e diritti del titolare di questo ufficio sono:

fare giornalmente una o anche due visite ai cavalli stalloni, nelle ore stabilite dal direttore del deposito;

curare i cavalli infermi;

recarsi, quando le circostanze lo esigano, e il direttore del deposito lo creda necessario, alle stazioni di monta governative, nelle quali si trovino cavalli stalloni infermi;

assistere alla monta degli stalloni del deposito in qualunque stagione dell'anno;

istruire i palafrenieri del deposito sulle nozioni principali intorno all'igiene del cavallo e sul modo di prestare assistenza al medesimo in caso di malattia;

prestare l'opera sua in ogni altra circostanza che il servizio lo esiga.

Compiuti regolarmente questi obblighi, potrà il veterinario prestare l'opera sua anche in servizio dei privati, sempre chè possa farlo senza verun danno dell'ufficio principale.

Roma, li 8 febbraio 1896.

Il Ministro
A. BARAZZUOLI.

Avviso di concorso per la cattedra di scienze naturali nell'Istituto forestale di Vallombrosa

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 4 del regolamento approvato col Regio decreto del 4 aprile 1869, n. 4993;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso al posto di professore di scienze naturali nell'Istituto forestale di Vallombrosa con l'annuo stipendio di lire duemiladuecento e gratuita concessione di alloggio, lume e combustibile, e con l'obbligo di residenza a Vallombrosa durante l'anno scolastico.

Art. 2.

Il concorso sarà per titoli. La Commissione esaminatrice potrà, ove lo creda necessario per completare il proprio giudizio, chiedere dai concorrenti la prova dell'esame.

Art. 3.

Il vincitore del concorso sarà assunto in ufficio dal 1° aprile 1896, a solo titolo di esperimento, con l'indicato stipendio, alloggio, lume e combustibile.

Art. 4.

Il suddetto esperimento potrà durare due anni, ed al suo termine il Ministero deciderà sul conferimento della nomina definitiva.

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno presentare la loro istanza in carta bollata da una lira al Ministero d'agricoltura, industria e commercio non più tardi del 10 marzo 1896, corredata dai documenti che provino:

1° Che l'aspirante ha compiuto i 21 anni e non oltrepassati i 35 di età;

2° Che è cittadino italiano;

3° Che è di sana costituzione;

4° Che è immune da condanne penali;

5° Che ha conseguito la laurea di dottore in scienze naturali od in scienze agrarie.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente vidimati.

I documenti nn. 3° e 4° debbono essere di data recente.

Sono dispensati di presentare i documenti ai nn. 1°, 2° e 4° i concorrenti che siano attualmente insegnanti in un pubblico Istituto governativo.

Roma, addì 16 febbraio 1896.

Il Ministro
A. BARAZZUOLI.

Consiglio Scolastico Provinciale di Vicenza

AVVISO DI CONCORSO

Inerentemente allo Statuto organico dell'Istituto Dame Inglesi in Vicenza, ed in conformità alle disposizioni contenute nel Dispaccio del Ministero della Pubblica Istruzione, in data 19 Maggio 1885, è aperto il concorso a cinque posti semigratuiti nell'Istituto suddetto a cominciare dal secondo semestre del corrente anno scolastico, e per un corso di studi di sette anni, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1. L'istanza di concorso dovrà essere corredata:

A) della fede di nascita della aspirante, la quale non può essere ammessa prima del settimo, nè dopo l'undicesimo anno compiuto;

B) di un attestato medico da cui apparisca essere la aspirante di sana e robusta complessione ed atta all'ordinario regime dell'Istituto nonchè di aver subito con buon esito la vaccinazione;

C) di un attestato scolastico dimostrante aver essa già avuta una prima istruzione elementare e saper leggere e scrivere.

D) dell'obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, di adempire alle condizioni prescritte nei sottoenunciati articoli 3 e 4.

2. I posti di concorso vengono accordati alle figlie di genitori benemeriti per le opere dell'ingegno o per i servizi prestati nella milizia, nella magistratura e nelle pubbliche amministrazioni e dovrà perciò corredarsi la domanda dei seguenti allegati:

E) estratto anagrafico della famiglia;

F) dichiarazione della sostanza della famiglia, degli assegni o pensioni dei genitori, dei sussidi graziali dei figli, o se ne abbiano goduti in passato, il tutto convalidato dal Sindaco del luogo;

G) documenti comprovanti la condizione, i servigi e le benemerenze personali del padre.

3. Ogni alunna ammessa nell'istituto deve portare seco il corredo descritto nell'allegato *C* del Regolamento organico.

4. La metà dell'annua retta da corrispondersi è di L. 386 pagabili in due rate semestrali anticipate.

5. Le istanze cogli annessi documenti in carta bollata dovranno essere dirette al Consiglio Scolastico non più tardi del 1° aprile a c., avvertendosi che non saranno prese in considerazione e saranno senz'altro restituite quelle mancanti di documenti o per altro motivo non conformi a quanto si prescrive nel presente avviso.

Vicenza, 16 febbraio 1896.

Il Provveditore agli Studi
PAOLO LIOY.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Madrid, 1° marzo, al *Temps*, che il ministro presidente, sig. Canovas del Castillo, è deciso di aspettare gli avvenimenti, preparandosi attivamente senza ostentazione ad ogni eventualità. Esso ritiene che la Spagna, forte del suo diritto, deve far di tutto per conservarsi le simpatie del mondo civile, evitando di dare, sia colla sua politica alle Antille, sia con dimostrazioni intempestive, un pretesto agli Stati Uniti di andare al di là delle platoniche risoluzioni delle Camere americane. Epperò il governo ha ordinato alle autorità di provincia e di Madrid di vietare e d'impedire le dimostrazioni nelle strade e di prendere delle severe misure per proteggere i sudditi e i consolati americani.

Il sig. Canovas personalmente attribuisce poca importanza al riconoscimento degli insorti cubani come belligeranti, e persiste ad aver fiducia nei sentimenti amichevoli del Presidente Cleveland, epperò crede lontano il momento in cui un intervento che non fosse solo morale ed ufficioso, costituirebbe un *casus belli*.

* * *

I giornali di Madrid hanno fatto intervistare i principali personaggi politici i quali hanno concordemente dichiarato che sono pronti ad appoggiare il Governo nella questione americana.

Il sig. Sagasta, ex presidente del Consiglio, disse che la Spagna deve agire con energia e prudenza, ma teme il brutto esempio dato dagli Stati Uniti nella questione del riconoscimento degli insorti di Cuba come belligeranti.

Il sig. Moret crede che la Spagna si trovi di fronte alla più grande calamità.

Il sig. Pidal raccomanda il sangue freddo. Esso si meraviglia che nessuno, agli Stati Uniti, abbia protestato per essere stata riconosciuta la qualità di belligeranti a veri banditi anarchici.

Il sig. Silvella deplora la coincidenza dello scioglimento delle Cortes e l'atteggiamento delle Camere americane; ma spera che il patriottismo unirà tutti i partiti spagnuoli per difendere le colonie contro l'intervento americano.

Il marchese di Cerralbo promette il concorso dei carlisti.

I signori Pi y Margall, Salmeron ed altre notabilità repubblicane, successivamente consultate, dicono che i repubblicani non rifiuteranno il loro concorso al governo per opporsi all'ingerenza americana, ma credono che la Spagna possa scongiurarla riconciliandosi coi cubani.

* * *

Da Atene telegrafano alla *N. F. Presse* che la situazione dell'isola di Creta va sempre più peggiorando. Le ultime notizie sarebbero poco confortanti e giustificherebbero l'aumentare delle apprensioni. A Canea, capoluogo di provincia, al nord dell'isola, molti cristiani sarebbero stati barbaramente assassinati dai turchi. In molti circoli si accusa il governo della Porta di imprevidenza e di mancanza di energia. Si dice che il governatore dell'isola, Karatheodori pascià, sia gravemente ammalato e si trovi nell'impossibilità di adempiere ai gravi oneri dell'alto suo ufficio. Egli avrebbe ripetutamente pregato il proprio governo di esserne dispensato, chiedendo d'esser posto in disponibilità.

* * *

I giornali esteri continuano ad occuparsi dello sgombro dell'Egitto da parte delle truppe inglesi. Il corrispondente del *Journal des Débats* a Londra si esprime in proposito in questi termini:

« E' impossibile di non restar colpiti dal cambiamento che si è operato nel tuono della stampa inglese riguardo alla Francia, e non è meno impossibile di non esserne soddisfatti. Sarebbe inutile e superfluo di ricercare le cause di questo cambiamento. Una siffatta inchiesta non darebbe alcun buon risultato. Cogli inglesi non bisogna aver troppa memoria è non bisogna neppure voler avere troppa ragione.

Da alcuni giorni lo *Standard* ed il *Times* veggono, senza fremere, che si discute il problema egiziano, ciò che a loro, ancora non ha guari, avrebbe procurato un'emozione penosa.

Lo *Standard* ripete, è vero, questa affermazione che l'Inghilterra non può sgombrare l'Egitto, la sua missione non essendo ancora compiuta; ma lo dice in termini conciliant e con una cortesia a cui non ci aveva abituati. Esso giunge perfino a dire: « Se la Francia potesse provarci che possiamo ritirarci senza pericolo, potremmo essere disposti ad esaminare la questione. »

Se questa frase non significa che si accetta la discussione, le parole non hanno più senso. Si avrebbe quindi torto sul continente, se non si discutesse colla stampa inglese, senza secondi fini e nel tuono calmo e conciliante che essa ha adottato. Dimani, o fra un mese, quella può cambiare opinione e linguaggio.

La Camera di Commercio Italiana a Parigi

Ai soci di questa benemerita istituzione, convenuti in assemblea generale la sera del 22 gennaio ultimo scorso, il presidente comm. Trezza di Muselle, leggeva il *Rapporto Sommario* dei lavori compiuti da quella Camera di Commercio nell'anno 1895.

Di questo accurato e interessante rapporto riproduciamo alcune parti che più specialmente accennano al movimento industriale e degli scambi:

« Mi è grato, esordisce l'egregio relatore, informarvi che le condizioni economiche dell'Italia si sono sensibilmente migliorate.

Nuove ed importanti industrie si sono create e quelle esistenti hanno sviluppato grandemente la loro attività.

Questi risultati lusinghieri ci vennero affermati chiaramente nello svolgimento dell'azione di questa Camera durante l'anno che ci occupa.

Voi sapete che l'opera di questa Istituzione, oltre che interessarsi del commercio italiano in Francia e viceversa, si estende, e particolarmente, al commercio dell' Italia coi lontani mercati d'oltre mare, e specialmente per le differenti contrade delle Americhe, a mezzo dei negozianti esportatori qui residenti.

Debbo notarvi che mentre negli anni precedenti i commercianti di quì si rivolgevano a questa Camera per essere messi in rapporto diretto con Ditte nazionali esportatrici di materie prime, nel 1895 prevalsero invece le domande di prodotti industriali.

Prova eloquente del verificato miglioramento è: che molti dei nostri fabbricanti, specialmente in tessuti, maglierie ecc., ecc., dovettero rifiutare delle commissioni per avere impegnata tutta la loro produzione.

E le domande di case esportatrici di quì, per conoscere gli agenti delle fabbriche italiane rappresentate in questa piazza furono così numerose, che nel gennaio scorso siamo stati costretti di fare un comunicato alla stampa italiana per invitare i nostri industriali a farci conoscere l'indirizzo del proprio rappresentante a Parigi; con questo sistema abbiamo potuto mettere in rapporto gli Agenti dei nostri fabbricanti con queste Ditte che trafficano specialmente coi paesi extra-europei.

Per contro, mentre ancora pochi anni addietro erano frequenti le domande che ci pervenivano da fabbricanti italiani per procurare ad essi dei rappresentanti, nel 1895 oltre un centinaio di rappresentanti, qui stabiliti, ricorsero ai nostri buoni uffici per procurar loro la rappresentanza di industriali italiani, mentre poi i nostri fabbricanti ricorsero a noi per procurar loro informazioni sul conto di questi agenti.

Che l' industria cotoniera abbia preso uno sviluppo considerevole in Italia, valga il fatto che durante il 1895 le case esportatrici di Parigi ricevettero dall'America del Sud molti ordini d'acquisto di tessuti di cotone di fabbricazione italiana, e questa Camera ebbe in molte circostanze l'occasione di fornire gl' indirizzi delle nostre fabbriche di Lombardia, Piemonte, Liguria e di Toscana, ove prese maggiore sviluppo quest' industria, creando così rapporti diretti con queste case di esportazione.

« In quanto al commercio speciale tra l'Italia e la Francia durante il 1895, secondo le statistiche francesi, esso presenta nell' insieme un miglioramento sul 1894 di Fr. 21.520.529 cioè:

Vi è sul 1894 una diminuzione sulle merci italiane di Fr. 7.537.958, ma questa non è di natura da impensierirci, essendo determinata da cause che hanno origine dalla nostra stessa prosperità economica e precisamente dalle nostre migliorate condizioni del cambio, il quale era in media nel 1894 a 111.12 1/2 mentre nel 1895 non fu in media che a 105.65, essendo incontestabile che la maggiore differenza tra l'oro e la carta costituisce un premio all' esportazione di un paese, quando questo cambio resta nelle proporzioni verificatesi.

Di più vi dirò che la maggiore diminuzione constatata nelle nostre entrate in Francia nel 1895, risulta nelle sete greggie, lavorate e borra di seta, per fr. 4,660,150 e questa differenza è tutta a vantaggio dell'Italia, venendo essa a confermare il fatto che la piazza di Milano ha preso il posto di Lione quale principale mercato europeo delle sete.

Di fatti, prima che le nostre sete lavorate fossero colpite da un dazio all'entrata in Francia, queste si importavano quì — dal 1885 al 1887 — in kilog. 700,000 circa, mentre nel 1895 non ne entrarono in Francia che kilog. 35,000.

Ciò spiega chiaramente che le sete lavorate d'Italia ed anche le greggie, prendono di più in più la strada degli altri paesi di consumo quali la Svizzera, la Germania, la Russia ecc., ecc.

E ne viene di conseguenza che anche il commercio delle sete asiatiche, che 30 anni or sono i negozianti francesi avevano saputo attirare da Londra a Lione, è ora centralizzato a Milano.

Troviamo difatto nel resoconto statistico del Commercio e della Navigazione di Genova, pubblicato in questi giorni da quella benemerita Consorella, che provenienti direttamente dalla China, sbarcarono in quel porto durante il 1894 kilog. 288,195 di sete greggie, mentre pochi anni prima ne arrivava quasi una decima parte.

E così la stagionatura delle sete a Milano che nel 1884 era di kilog. 3,323,115 salì nel 1894 a kilog. 5,775,270.

« . . . Il secondo prodotto italiano che nel 1895 segna una certa diminuzione all'entrata in Francia sul 1894, è l'olio d'oliva, per fr. 4,111,113 circa, e questo doveva infatti verificarsi in causa alla deficenza dell'ultimo nostro raccolto (821,200 ett. in meno del raccolto 1894), mentre nella campagna 1894-95 fu solamente di 2,120,116 ettolitri.

« . . . Se a questa deficenza di raccolto si aggiunge che

l'America Centrale e Meridionale domandarono all'Italia, in quest'anno, circa 6,000 quintali d'olio d'oliva di più dell'anno scorso, si comprenderà facilmente che una diminuzione colla Francia doveva risultare.

« . . . Passando in rivista le merci dalla Francia spedite in Italia nel 1895, vi dirò che il maggiore aumento è precisamente rappresentato dalle *sete, borra di seta e bozzoli* per fr. 15,566,088 e queste sono in massima parte sete asiatiche che vanno ad alimentare il mercato di Milano, ciò che constatiamo con soddisfazione....

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. A. R il Principe di Napoli, proveniente da Firenze, è giunto stamane a Roma.

Dall'Eritrea. — L'*Agenzia Stefani* ha da Massaua 3:

« Il generale Lamberti, presi accordi con l'ammiraglio Turi, che assume il Governo interinale della Colonia, è partito per Asmara.

La Colonia è tranquilla.

Intorno a Cassala non avvennero più scorrerie.

Le forze riunite ad Asmara sono ora agli ordini del colonnello Pittaluga.

Domani ne prenderà il comando il generale Barbieri, che arriva stasera sull'altipiano ».

L'*Agenzia Stefani* comunica la seguente notizia:

« Con R. decreto del 22 febbraio, il generale Antonio Baldissera venne nominato comandante delle forze nazionali in Africa ed investito di tutti i poteri civili e militari.

Con R. decreto in data di ieri, 2 marzo, il generale Oreste Baratieri è stato esonerato dalle funzioni di Governatore dell'Eritrea. »

Pel Gran Mastro delle Cerimonie. — L'*Agenzia Stefani* ha da Berlino in data di ieri che S. M. l'Imperatore di Germania prende vivo interesse allo stato di salute del conte Giannotti, Gran Mastro di Cerimonie della Corte d'Italia.

Durante la sua malattia, S. M. ne fece più volte chiedere notizie, ed anche di recente ne domandò e ne ebbe dal Principe Enrico di Prussia, il quale da Napoli gli telegrafò, assicurandolo del permanente miglioramento del conte Giannotti.

La popolazione di Roma. — L'Amm. municipale ha pubblicato il riassunto del movimento della popolazione di Roma dal 1° ottobre 1892 al 31 marzo 1895.

Riassumiamo i risultati:

Popolazione al 30 settembre 1892, N. 439,150 — Aumenti: Nascite N. 3,013, immigrazioni 2,262: N. 5,275 — Diminuzioni: Morti N. 2,007, emigrazioni 1,103, militari 719: M. N. 3,829 — Differenza in più 1,446.

Popolazione al 31 dicembre 1892, N. 440,596 — Aumenti: Nascite N. 11,453, immigrazioni 9,343, militari 1,324: Numero 22,120 — Diminuzioni: Morti N. 8,190, Emigrazione: 3,535: N. 11,725 — Differenza in più N. 10,395.

Popolazione al 31 dicembre 1893 N. 450,991 — Aumenti: Nascite N. 11,201, immigrazioni 9,500, militari 2,726: Numero 23,427 — Diminuzioni: Morti N. 7,328, emigrazioni 3,304: N. 10,632 — Differenza in più 12,795.

Popolazione al 31 dicembre 1894 N. 463,786 — Aumenti: Nascite N. 3,245, immigrazioni 2,304: N. 5,549 — Diminuzioni: Morti N. 2,246, emigrazioni 804, militari 1,706: N. 4,756 — Differenza in più N. 793.

Popolazione al 31 marzo 1895 N. 464,579.

I rinforzi in viaggio. — Diretti a Massaua hanno proseguito ieri da Suez i piroscafi *Adria*, *Nilo* e *Sempione*, della N. G. I., provenienti da Napoli, che hanno a bordo, rispettivamente, il 2° battaglione alpini, il 3° battaglione alpini con una batteria da montagna ed il 4° e 5° battaglione alpini.

Marina militare. — Il Ministero della Marina comunica all'*Agenzia Stefani*:

« Un telegramma odierno del Comandante Borrello annuncia che, nelle ultime quarantott'ore, sono morti di febbre gialla nel Lazzaretto d'Isola Grande (Rio-Janeiro), altri 18 uomini dell'equipaggio della R. nave *Lombardia*.

Nessun nuovo caso tra gli ufficiali. »

Marina mercantile. — Ieri il piroscafo *Solferino*, della N. G. I., proseguì da S. Vincenzo per Genova ed il piroscafo *Assiduità*, della linea La Veloce, giunse a Montevideo.

— Provenienti da Massaua, partirono ieri da Porto Said per Napoli, i piroscafi *Gottardo* e *Po*, della N. G. I. Il piroscafo *Egitto*, della stessa N. G. I., lasciò ieri Alessandria diretto a Massaua.

Roma. — SPETTACOLI DI QUESTA SERA:

Argentina (IV Turno) — *La Bohème* — *La Maladetta*, ore 20 1/2.
Valle — *I granatieri*, ore 21.
Quirino — *Compagnia equestre*, ore 21.
Panorama Nazionale, (Via Mortaro, 17) — *Parigi*: giovedì e domenica: *Proiezioni*, dalle 18 alle 19.

ESTERO

Il freddo nell'America del Nord. — I giornali di New-York narrano che il 17 febbraio si ebbe nello Stato di New-York la giornata più fredda che si ricordi da 25 anni, cioè dall'epoca in cui fu istituito colà l'ufficio meteorologico.

Infatti in quel giorno, nella città di New-York, il termometro segnò per ben tre ore (dalle 9 alle 12) 6,4 Fahrenheit, sotto zero, ciò che corrisponde quasi a — 22° del termometro centigrado.

Nella 96ª strada, quel giorno, venne trovato un giovanotto morto dal freddo.

Nè il rigore del freddo fu minore nelle altre città dello Stato.

Infatti il termometro segnò — 10° Fahrenheit (— 23,5 centigradi) a Elmira; da — 8° a — 10° a Bimghamton; — 40° (— 45° cent.) a Saranaclake, rendendo quasi impossibili i traffici; — 32° a Montain Wiew; — 35° a Brusthon; — 40° a Moacham Lake, ecc., ecc.

La navigazione in Francia. — Il movimento generale della navigazione nei porti della Francia e delle colonie francesi subì nello scorso anno 1895 una sensibile diminuzione. Le navi entrate, francesi ed estere, furono in numero di 24,333 per 13,493,000 tonnellate e quelle uscite n. 19,931 per 9,009,000 tonnellate; in diminuzione, rispetto al 1894 le prime di n. 910 e di 297,000 tonnellate e le seconde di n. 93 e di 76,000 tonnellate. Nell'insieme la diminuzione della navigazione è stata di 314,056 tonnellate, ossia dell'1.39 per cento.

Ad eccezione di Cette, Nantes e Calais, tutti i porti francesi segnano una diminuzione, e più notevole di tutti è quella che presentano i porti dell'Havre (269,000 tonnellate in meno) e di Marsiglia (232,000 tonnellate).

Il commercio della Spagna. — Il valore degli scambi commerciali della Spagna con l'estero durante lo scorso anno 1895 è rappresentato dalle cifre seguenti:

	anno 1895	diff. sul 1894
	(pesetas)	
Importazioni	686,700,802	— 25,411,954
Esportazioni	630,875,994	+ 81,101,932
	1,317,576,796	+ 55,682,978

Questi dati mostrano come l'insieme del movimento commerciale della Spagna sia riuscito sensibilmente favorevole sotto ogni riguardo; poichè di fronte ad una diminuzione delle importazioni, determinata specialmente dalle minori provviste di cereali, vi è stato un aumento cospicuo dell'esportazioni dovuto specialmente al maggiore esito dei vini; questo aumento, dopo aver coperto la diminuzione delle importazioni, ha lasciato un maggior valore di 55 1\|2 milioni nel movimento generale. Altro risultato, per la Spagna apprezzabilissimo, è la riduzione a minime proporzioni (26 milioni) della eccedenza delle importazioni sull'esportazioni, ch'era stata di 132 1\|2 milioni nel 1894.

Fotografia del cervello. — Il dott. Carleton Simon, di New-York, uno scolaro di Charcot, ha preso il passo avanti ad Edison coll'inventare un processo che gli ha permesso di fotografare il proprio cervello.

Erano già tre anni che il dott. Simon lavorava silenziosamente per raggiungere tal fine.

Le notizie sopra la scoperta del dott. Röntgen e gli esperimenti dell'elettricista Edison lo spinsero a sollecitare le sue ricerche e ultimamente i suoi lavori furono coronati da risultati, che, sebbene ancora incompleti, potevano giudicarsi soddisfacenti.

Per ottenerli fu adoperata una ordinaria camera fotografica con lastre di platino.

Il dott. Simon non è ancora disposto a spiegare particolareggiamente il suo processo, ma parlando con una persona che andò ad intervistarlo egli disse: « Io faccio uso di raggi elettrici in quanto riguarda la luce.

« Io produco l'effetto attirando la luce e poi spingendola attraverso la sostanza cerebrale. Nell'atto del fotografare tutta la camera interna del cervello è illuminata. La mia scoperta non è conseguente all'applicazione del raggio catodico alla fotografia. »

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 3 — Una nuova dimostrazione di studenti contro gli Stati Uniti ebbe luogo a Barcellona. La gendarmeria caricò i dimostranti parecchie volte.

Le dimostrazioni progettate in altre città vennero evitate, mercè le disposizioni prese dalle autorità.

Madrid è tranquilla.

LONDRA, 3 — La questione dello sgombero dall'Egitto non è stata sollevata da alcuna delle potenze interessate. La situazione in proposito è invariata.

LONDRA, 3 — *Camera dei Comuni* — Il Primo Lord dell'Ammiragliato, Goschen, pronunzia un lungo discorso facendo l'esposizione del bilancio navale.

Dice che occorre continuare ancora ad aumentare la flotta ed accrescerne gli equipaggi. Il costo totale delle nuove costruzioni, comprese quelle previste dal programma Spencer, raggiungerà 29 milioni di sterline. Le nuove costruzioni saranno finite nel 1899. Il costo delle costruzioni marittime dal 1889 al 1899 ascenderà a 55 milioni di sterline.

Soggiunge che tali proposte sono fatte senza alcun sentimento di allarme; ed il relativo credito non è un credito di provocazione, ma di difesa nazionale ed è giustificato dall'estensione dell'Impero. Le altre nazioni non se ne debbono ingelosire. L'Inghilterra fa riguardo alla marina, ciò che esse fanno per i loro eserciti.

Dichiara inoltre che il suo ultimo discorso fu male interpretato. Egli non disse che l'Inghilterra era indifferente all'amicizia delle potenze. Voleva invece dire che: « isolati oppure no, noi desideriamo solamente che la nostra marina sia una dimostrazione della fiducia che l'Inghilterra ha in sè stessa. » (*Vive acclamazioni.*)

La seduta è tolta.

MADRID, 3 — Si ha dall'Avana in data di ieri:

Gl'insorti, attivamente inseguiti, continuano a retrocedere e si trovano ai confini della provincia di Santa Clara.

Il Comandante in capo, generale Weyler, ha disposto dei rinforzi di truppe, già giunti a Cuba, onde costringere a seri combattimenti le bande degli insorti che si avanzano.

I corrispondenti dei giornali madrileni, annunziano una brillante vittoria riportata a Matanzas dal colonnello Cossio. Gl'insorti attaccati alla baionetta dalla fanteria e caricati dalla cavalleria, fuggirono, lasciando sul campo 18 morti, portandone via molti più e lasciandovi pure numerosi feriti. Gl'insorti, per impedire il loro inseguimento alle truppe spagnuole, incendiarono le piantagioni di zucchero. Il colonnello Cossio è stato leggermente ferito.

CANNES, 3. — Nel momento in cui la Squadra lasciava il porto di Tolone, il caccia-torpedini *Iberville* investì la *Couronne* nave scuola dei cannonieri.

L'*Iberville* dovette rientrare nel porto di Tolone con avarie.

Il Presidente della Repubblica, Félix Faure, è qui sbarcato alle 9,45 e fu ricevuto da tutte le autorità e dalle notabilità della Colonia straniera, fra le quali si trovano il Granduca Michele di Russia e Gladstone, che avevano preso posto in una tribuna speciale.

Il Presidente si è recato subito all'Hôtel de Ville.

Lungo il tragitto furono emesse dalla folla grida di: *Viva Faure!* ed anche di: *Viva Bourgeois!* e *Viva il Senato!*

Il Presidente Félix Faure ha ricevuto all'Hôtel de Ville le autorità e poscia Gladstone, col quale si è trattenuto, in cordiale conversazione, una ventina di minuti.

Alle ore 11 il Presidente si è recato ad assistere al *defilè* degli *yachts* e quindi si è imbarcato per Villefranche.

BRUXELLES, 3. — *Camera dei Rappresentanti* — Il deputato Lorand presenta un'interpellanza al Governo colla quale chiede se sia vero che sia stata stipulata una Convenzione tra lo Stato Libero del Congo, l'Inghilterra e l'Italia per un'azione comune del Sudan contro i Dervisci.

La discussione dell'interpellanza Lorand è fissata a venerdì venturo.

BRUXELLES, 3. — Il *XX Siècle* annunzia come certo che de Bounder de Melsbroek, Ministro plenipotenziario del Belgio presso la Santa Sede, il quale otterrà il collocamento a riposo, verrà sostituito dal barone Max d'Erps, già ministro plenipotenziario a Teheran.

NIZZA, 3. — Il Presidente della Repubblica, Félix Faure, sbarcato a Villefranche, ricevette le autorità locali, quindi partì in vettura per Nizza, arrivando qui nel pomeriggio.

Alle ore 3,30 pom. il Presidente passò in rivista le truppe della guarnigione sulla piazza Massena.

Dopo aver visitato l'Ospedale, il Presidente Félix Faure si recò alla Prefettura, ove ebbe luogo un pranzo in suo onore.

Stasera la città è illuminata.

Furono arrestati due giovani che, sopra un tetto, fischiarono il Presidente della Repubblica durante la rivista.

LONDRA, 4. — Il *Times* rileva che la notizia della battaglia di Adua fu ricevuta in Inghilterra con dolorosa simpatia verso l'Italia, ed esprime la speranza che il generale Baldissera applichi la sua politica di prudenza e di concentrazione.

Lo *Standard* dice che il modo dignitoso, con cui la notizia della battaglia di Adua fu ricevuta a Roma, aumenta il rispetto dell'Inghilterra per la nazione amica.

Il *Daily Chronicle* attribuisce l'esito della battaglia di Adua al fatto che il generale Baratieri doveva troppo calcolare sui soldati indigeni, mentre ogni soldato italiano vale una ventina di essi.

Alcuni giornali biasimano il generale Baratieri per avere impegnato battaglia, ed altri dicono non essere giusto biasimarlo prima che tutti i fatti sieno conosciuti.

KATTOWITZ, 4. — Nella scorsa notte è scoppiato un incendio nella miniera di Kleophas.

Fino ad ora sono stati estratti 21 cadaveri.

S'ignora la sorte di altri cento operai che si trovavano nella miniera.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 3 marzo 1896

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60

Barometro a mezzodì	756.4
Umidità relativa a mezzodì	59
Vento a mezzodì	Sud debole.
Cielo	coperto.
Termometro centigrado	Massimo 14.°3. Minimo 9.°3.

Pioggia in 24 ore: mm 5.9.

Li 3 marzo 1896.

In Europa depressione fortissima al NW, estendentesi alla Scandinavia ed alla Francia. Ebridi, 720; Brest, Gris Nez, Copenaghen, 742; Zurigo, 757; Atene, 762; Costantinopoli, 764; Arcangelo, 767.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso sull'Italia inferiore, leggermente salito al N; pioggie specialmente al N; temperatura aumentata e mite; leggere brinate al N; venti 3° quadrante in forza al Centro e S del continente.

Stamane: cielo generalmente nuvoloso o coperto; venti freschi del 3° quadrante al Centro e S; settentrionali in Liguria.

Barometro 755 a 753 Mar Ligure e medio Adriatico, da 757 a 758 valle padana; 760 estremo S.

Mare agitato lungo la costa dell'alto Tirreno.

Probabilità: ancora venti freschi e forti meridionali; cielo nuvoloso con pioggie; temperatura mite; mare mosso o agitato.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 3 marzo 1896.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	18 8	3 1
Genova	sereno	calmo	12 7	6 8
Massa Carrara	piovoso	mosso	16 8	7 0
Cuneo	sereno	—	6 4	1 2
Torino	nebbioso	—	5 4	1 7
Alessandria	coperto	—	4 5	2 5
Novara	nebbioso	—	6 8	3 0
Domodossola	sereno	—	10 3	1 0
Pavia	sereno	—	4 1	1 0
Milano	1/4 coperto	—	6 5	2 3
Sondrio	sereno	—	6 5	1 5
Bergamo	sereno	—	5 8	2 2
Brescia	1/2 coperto	—	5 0	2 5
Cremona	nebbioso	—	3 6	1 0
Mantova	nebbioso	—	5 0	1 4
Verona	coperto	—	8 0	4 8
Belluno	1/2 coperto	—	5 3	1 2
Udine	3/4 coperto	—	6 4	3 8
Treviso	coperto	—	6 6	5 0
Venezia	coperto	calmo	6 2	4 4
Padova	coperto	—	6 2	4 2
Rovigo	nebbioso	—	6 4	2 5
Piacenza	nebbioso	—	4 0	0 7
Parma	coperto	—	3 7	0 0
Reggio Emilia	coperto	—	5 0	1 3
Modena	coperto	—	5 3	1 0
Ferrara	coperto	—	5 6	0 3
Bologna	coperto	—	5 0	— 0 6
Ravenna	nebbioso	—	10 6	2 1
Forlì	nebbioso	—	5 0	— 1 0
Pesaro	coperto	legg. mosso	14 0	1 9
Ancona	nebbioso	calmo	13 0	6 9
Urbino	nebbioso	—	10 8	1 7
Macerata	coperto	—	13 2	5 7
Ascoli Piceno	coperto	—	14 5	5 8
Perugia	piovoso	—	10 1	4 4
Camerino	coperto	—	10 0	5 2
Pisa	3/4 coperto	—	15 0	5 6
Livorno	1/4 coperto	agitato	14 5	9 5
Firenze	3/4 coperto	—	13 6	6 7
Arezzo	1/2 coperto	—	11 3	4 4
Siena	3/4 coperto	—	11 9	4 7
Grosseto	1/2 coperto	—	15 1	10 8
Roma	coperto	—	13 1	9 2
Teramo	coperto	—	17 2	5 8
Chieti	1/2 coperto	—	14 0	2 4
Aquila	coperto	—	12 1	4 8
Agnone	coperto	—	9 6	4 2
Foggia	3/4 coperto	—	16 8	9 0
Bari	coperto	calmo	18 3	9 1
Lecce	coperto	—	15 4	9 5
Caserta	coperto	—	14 0	7 2
Napoli	coperto	calmo	17 6	9 2
Benevento	piovoso	—	14 7	8 0
Avellino	piovoso	—	11 1	5 9
Salerno	—	—	—	—
Potenza	piovoso	—	9 6	4 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	3/4 coperto	—	10 0	1 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	17 2	10 0
Trapani	3/4 coperto	calmo	17 2	11 0
Palermo	3/4 coperto	legg. mosso	19 2	9 3
Porto Empedocle	3/4 coperto	mosso	16 0	13 0
Caltanissetta	nebbioso	—	14 0	3 5
Messina	coperto	calmo	15 4	10 0
Catania	3/4 coperto	calmo	15 9	9 9
Siracusa	3/4 coperto	calmo	17 2	7 2
Cagliari	sereno	calmo	19 0	8 0
Sassari	1/4 coperto	—	14 8	7 4

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 3 marzo 1896.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 gen. 96			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	86,90 80 70 65 50		— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	87,10 05 87	87 09	86,40 30 60 87,—86,95 9?)		— —
»			detta in cartelle di L. 50 a [illegible]	87 87,05 40	— —			— —
			detta » di L. [illegible] a 25	87,90	— —			— —
»			detta 4½ %	100,25	— —			— —
			detta 4 %		— —			87 —
1 ott. 95			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
			detta 3 % 2ª grida	56,—	— —			— —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			101 50
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			96 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			100 25
1 dic. 95			» Rothschild		— —			108 —
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 gen. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			477 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			464 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 ott. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			330 —
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			490 —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			498 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			— —
1 ott. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		— —			498 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 gen. 96	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			643 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			491 —
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 96	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			735 — (1)
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —			48 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			100 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	600	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ott. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			810 —
1 gen. 96	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1218 —
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	190		— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			52 —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali		— —			60 —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 96	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			200 —
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	193 194½		— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			329 —
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			— —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			125 —
			» » Caoutchouc		— —			— —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	23½ 29½		— —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 96	500		» » « Credito Italiano »		— —			545 —

(1) ex L. 17. — A chiarimento: per pezzi piccoli 4 %, s'intende da L. 4 a L. 40, incluso - 4½ da L. 3 a L. 45, incluso - Per dette Rendit[e] [illegible]zzate gli spezzati sono, da L. 80 a L. 400 per il 4 %: da L. 45 a L. 300 per il 4½ %

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			86 —
»	250	125	» » - Vita		— —			216 —
			Obbligazioni diverse.					
1 gen. 96	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			283 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			447 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			280 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			115 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			512 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia.		— —			— —
1 ott. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro).		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.		— —			— —
»	250	250	» » FF.Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina.		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di: FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	111 82½	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	112 45	— —	112 75	112 80 70	112 50	— —	112 50
2	Londra	90 giorni	— —	28 21½	28 27	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	— —	28 36	— —	28 45 41	28 40	— —	28 35
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	138 75 90	138 50	— —	138 50

Risposta dei premi . 28 marzo

Prezzi di Compensaz. 28 »

Compensazione . . . 30 marzo

Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1896

Rendita 5 %	89 40
detta 4½ %	101 50
detta 4 %	89 50
detta 3 %	55 —
Prestito Rothschild 5 %	108 —
Obb. Città di Roma 4 %	465 —
» Cred. Fond. S. Spirito	330 —
» » » B. Nazion.	490 —
» » » »	498 —
Azioni Ferr. Meridionali	645 —
» » Mediterranee	490 —
» Banca d'Italia	760 —
» » Romana	350 —
» » Generale.	48 —
» Banco di Roma.	100 —
» Banca Tiberina.	— —
» Soc. Industriale	— —
» » Cred. Mobiliare.	— —
» » Gas	850 —
» » Acqua Marcia	1215 —
» » Condotte d'acqua	194 —
Azioni Soc. Gener. Illuminaz.	200 —
» » Tramway-Omnib.	200 —
» » Molini Mag. Gen.	45 —
» » Immobiliare	47 —
» » Navig. Gen. Ital.	320 —
» » Metallurgica Ital.	— —
» » Piccola Borsa	125 —
» » Risanamento	25 —
» » An. Piem. Elett.	130 —
» » Fondiaria Incend.	85 —
» » » Vita	214 —
» » Ferr. Sarde	305 —
» » Credito Italiano.	545 —
» » Ind. Valnerina	— —
» » Acciaierie.	— —
Obb. Soc. Immob. 5 %	280 —
» » » 4 %	115 —
» » Ferroviarie	283 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » del Tirreno	448 —
» » Fond.Ist.Italiano	498 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

2 marzo 1896.

Consolidato 5 % . . . . L. 89 25

Consolidato 3 % nominale . . . . » 54 375

Il Presidente
R. TITTONI.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.